

Comitato di bioetica: lecito donare rene anche ai non parenti

«Non ci sono maggiori rischi nella donazione samaritana rispetto a quelli presenti tra consanguinei»

DA MILANO ENRICO NEGROTTI

Con ampia maggioranza il Comitato nazionale per la bioetica (Cnb) ha dato parere positivo alla possibilità di utilizzare per i trapianti organi provenienti da donatori «samaritani», cioè persone che decidono di privarsi del proprio rene in forma del tutto anonima e senza alcuna richiesta di parenti o amici in lista d'attesa. La questione era stata posta al Cnb dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta dopo che nei mesi scorsi sono pervenute le disponibilità di tre persone (una in Piemonte e due in Lombardia) a rendersi donatori di rene in questo modo.

Il Cnb, ha spiegato il vicepresidente Lorenzo D'Avack (che ha coordinato il gruppo ristretto che ha preparato il parere approvato ieri dalla assemblea plenaria), «non ha riscontrato maggiori rischi nella donazione samaritana rispetto a quelli che possono essere presenti nella donazione di organi da viventi, sia consanguinei sia affettivamente legati». Ora la palla ripassa al governo: il ministero della Salute potrebbe chiedere un parere tecnico al Consiglio superiore di sanità e/o al Centro nazionale trapianti. Ma non tutti hanno condiviso il parere del Cnb: tre sono state i voti contrari, altrettanti gli astenuti. E una nota del Centro di bioetica dell'Università Cattolica sottolinea che «l'idea che si possano creare mutilazioni e situazioni patologiche per rispondere alle esigenze di salute dei pazienti», crei «un circolo vizioso e improprio».

Il Cnb ha stabilito limiti all'utilizzazione dei donatori «samaritani» sia per scongiurare possibili commercializzazioni degli organi,

sia per evitare che si facciano avanti persone non pienamente consapevoli del loro gesto. Per questi motivi la verifica delle motivazioni dell'aspirante donatore dovrà essere affidato a «terze parti», non coinvolte

né con l'équipe dedicata all'espianto, né con quella incaricata al trapianto del rene donato. Ed è stato ribadito che tale trapianto è «aggiuntivo» e non «sostitutivo» di quello da cadavere, che resta quello da incentivare. «Si è soprattutto evidenziato – aggiunge D'Avack – come il dono verso pazienti anonimi attraverso i centri ospedalieri assicuri l'assenza di qualsiasi incentivo economico per il donatore e quindi di qualsiasi commercializzazione dell'organo».

Tale garanzia «è data anche dal fatto che il comitato raccomanda che venga garantito il principio dell'anonimato, che si deve realizzare evitando che donatore e ricevente abbiano rapporti reciproci, sia prima che dopo l'operazione».

Si tratta di assicurazioni che non hanno convinto tutti: Francesco D'Agostino, presidente onorario del Cnb, ritiene prioritario salvaguardare il principio «fortissimo e laico (risale al diritto romano) che vieta di disporre e danneggiare il proprio corpo».

Mentre il vicepresidente del Cnb Luca Marini, che si è astenuto, osserva che il documento «rischia di porre dei paletti eccessivi in nome del timor panico della mercificazione del corpo umano, rischiando così di disincentivare la formazione di una cultura della donazione altruistica». Molto critica la posizione di Adriano Pessina, direttore del Centro di bioetica dell'Università Cattolica: «La mutilazione del benefattore anonimo stravolge in realtà il significato stesso della donazione di organi da vivente, ammessa, in via eccezionale, laddove esistano relazioni parentali ed affettive. Il concetto di dono, infatti, comporta per sua natura la relazione da persona a persona ed è dettato solo da motivazioni gravissime ed eccezionali». Inoltre «avallare questa impostazione, dal punto di vista antropologico e culturale – sottolinea Pessina –, significa fare propria l'idea che il corpo sia un semplice composto di parti e non l'espressione dell'identità personale».



DA SAPERE**TRAVIVENTI È POSSIBILE «IN DEROGA AL CODICE CIVILE»**

Il trapianto di rene tra viventi è regolato in Italia da una legge del 1967, che non prevede ma neppure esclude la donazione anonima e gratuita. Tale legge sente la necessità di sottolineare che tale possibilità è concessa «in deroga all'articolo 5 del Codice civile», che vieta atti che «cagionino una diminuzione permanente della integrità fisica». Si trattava comunque sempre di donazione per un consanguineo, o per altro parente, o per amici, ma sempre – in definitiva – per un determinato paziente. Anche il Comitato nazionale per la bioetica (Cnb), chiamato nel 1997 a pronunciarsi sulla liceità del trapianto di rene da vivente tra non consanguinei, si riferisce a persona «in relazione emotiva» con il paziente. Poco più di due mesi fa, si seppe che tre persone avevano dato la disponibilità a donare un rene a chi ne avesse avuto bisogno. Di fronte alla delicatezza della questione, il sottosegretario alla Salute Eugenia Roccella chiese l'intervento urgente del Cnb: «Occorre escludere ogni rischio sociale (commercializzazione, sfruttamento), ma anche dal punto di vista concettuale credo vada evitato che si percepisca il corpo come un bene liberamente disponibile». Ora il problema torna a essere tecnico, relativo ai modelli per gestire la distribuzione di tali organi.

